



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.)⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/662 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione della L-carnitina e della L-carnitina-L-tartrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali⁽¹⁾** 5
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/663 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
 9

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2015/664 del comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2015, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/1/2015)** 11
- ★ **Decisione (PESC) 2015/665 del comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2015, relativa all'accettazione dei contributi degli Stati terzi alla missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/2/2015)** 13
- ★ **Decisione (PESC) 2015/666 del Consiglio, del 28 aprile 2015, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Decisione (UE) 2015/667 della Commissione, del 4 febbraio 2015, relativa all'aiuto di stato SA.14551 (2013/C) al quale la Francia ha dato esecuzione per effetto della modifica delle condizioni di concessione degli aiuti a favore dei noleggiatori a tempo nel quadro del regime di imposta sul tonnellaggio [notificata con il numero C(2015) 434] ⁽¹⁾	15
★ Decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 2595] ⁽¹⁾	22
★ Decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 2596]	24
★ Decisione di esecuzione (UE) 2015/670 della Commissione, del 27 aprile 2015, relativa alla conformità dei tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2015) 2635] ⁽¹⁾	25

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

★ Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, che adotta il suo regolamento interno e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati [2015/671]	28
★ Decisione n. 2/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa all'istituzione di due sottocomitati [2015/672]	38
★ Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/673]	40

Rettifiche

★ Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare (GU L 107 del 27.4.2015)	41
★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, rettificata dalla GU L 45 del 15.2.2007)	41
★ Rettifica del regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 5.4.2012)	42

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/661 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2015

relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. (precedentemente denominato *Penicillium funiculosum*) IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da *Talaromyces versatilis* (precedentemente denominato *Penicillium funiculosum*) IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel suo parere del 2 luglio 2014 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da *Talaromyces versatilis* (precedentemente denominato *Penicillium funiculosum*) IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e può migliorare l'incremento ponderale nei polli da ingrasso. Tale conclusione può essere estesa alle galline ovaiole. Poiché la modalità di azione può ritenersi simile in tutte le specie avicole, detta conclusione può essere estesa per estrapolazione alle specie avicole più piccole da ingrasso o ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2014; 12(7):3793.

- (5) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da *Talaromyces versatilis* (precedentemente denominato *Penicillium funiculosum*) IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4a22	Adisseo France S.A.S.	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotte da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. IMI CC 378536 e da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. DSM 26702 con un'attività minima di:</p> <p>— in forma solida: per endo-1,4-beta-xilanasi, 22 000 UV/g; per endo-1,3(4)-beta-glucanasi, 15 200 UV (°)/g;</p> <p>— in forma liquida: per endo-1,4-beta-xilanasi, 5 500 UV/ml; per endo-1,3(4)-beta-glucanasi, 3 800 UV/ml.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotte da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. IMI CC 378536 e da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. DSM 26702.</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (?)</p> <p>Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi:</p> <p>— metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinosilano di frumento).</p>	Polli da ingrasso Galline ovaiole Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole	—	Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 100 UV Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 760 UV	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p>	19 maggio 2025
------	-----------------------	--	---	---	---	--	---	--	----------------

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi: — metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano d'orzo) a pH = 5,5 e a 30 °C.						

(¹) 1 UV (unità viscosimetrica) è la quantità di enzima che idrolizza il substrato (rispettivamente, beta-glucano d'orzo e arabinosilano di frumento), riducendo la viscosità della soluzione in modo da ottenere una variazione della fluidità relativa pari a 1 (grandezza adimensionale)/min a 30 °C e con pH 5,5.

(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/662 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2015****relativo all'autorizzazione della L-carnitina e della L-carnitina-L-tartrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La L-carnitina e la L-carnitina-L-tartrato sono state autorizzate a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Sono state presentate due domande, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo, per la rivalutazione della L-carnitina e dei rispettivi preparati e della L-carnitina L-tartrato destinate a tutte le specie animali e, a norma dell'articolo 7 di detto regolamento, per un nuovo impiego nell'acqua da bere. I richiedenti hanno chiesto che questi additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei suoi pareri del 24 aprile 2012 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte nei mangimi e nell'acqua da bere, la L-carnitina e la L-carnitina L-tartrato non hanno effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha concluso che la L-carnitina e la L-carnitina-L-tartrato sono considerate fonti efficaci di L-carnitina. L'Autorità ha inoltre concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha altresì verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali e nell'acqua presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione della L-carnitina e della L-carnitina-L-tartrato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(5):2676 e EFSA Journal 2012; 10(5):2677.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 19 novembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 19 maggio 2015 possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 19 novembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 19 maggio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 19 maggio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 19 maggio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 % o mg di sostanza attiva/l d'acqua			

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite.

3a910	—	L-carnitina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-carnitina</p> <p><i>Sostanza attiva</i></p> <p>L-carnitina</p> <p>$C_7H_{15}NO_3$</p> <p>N. CAS: 541-15-1</p> <p>L-carnitina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 97 %</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i></p> <p>Per la determinazione della L-carnitina nell'additivo per mangimi: titolazione con acido perclorico (pH EUR 6ª edizione, monografia 1339)</p> <p>Per la determinazione della L-carnitina nelle premiscele: metodo della cromatografia ionica con rilevatore di conduttività elettrica (IC-ECD) o metodo spettrofotometrico dopo reazione enzimatica con carnitina-acetil-transferasi.</p> <p>Per la determinazione della L-carnitina nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) con rilevatore fluorimetrico o metodo spettrofotometrico dopo reazione enzimatica con carnitina-acetil-transferasi.</p> <p>Per la determinazione della L-carnitina nell'acqua: titolazione potenziometrica o metodo spettrofotometrico dopo reazione enzimatica con carnitina-acetil-transferasi.</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. La L-carnitina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. 2. Nelle istruzioni d'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. 4. È consentito l'impiego dell'additivo nell'acqua da bere. 	19 maggio 2025
-------	---	-------------	--	-------------------------	---	---	---	---	----------------

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 % o mg di sostanza attiva/l d'acqua			
3a911	—	L-carnitina-L-tartrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>L-carnitina-L-tartrato</p> <p><i>Sostanza attiva</i></p> <p>L-carnitina-L-tartrato</p> <p>$C_{18}H_{36}N_2O_{12}$</p> <p>N. CAS: 36687-82-8</p> <p>L-carnitina-L-tartrato, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 97 %</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della L-carnitina-L-tartrato nell'additivo per mangimi: titolazione di ritorno potenziometrica.</p> <p>Per la determinazione della L-carnitina-L-tartrato (espressa in L-carnitina) nelle premiscele: metodo della cromatografia ionica con rilevatore di conduttività elettrica (IC-ECD) o metodo spettrofotometrico dopo reazione enzimatica con carnitina-acetil-transferasi.</p> <p>Per la determinazione della L-carnitina-L-tartrato (espressa in L-carnitina) nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) con rilevatore fluorimetrico o metodo spettrofotometrico dopo reazione enzimatica con carnitina-acetil-transferasi.</p> <p>Per la determinazione della L-carnitina-L-tartrato (espressa in L-carnitina) nell'acqua: titolazione potenziometrica o metodo spettrofotometrico dopo reazione enzimatica con carnitina-acetil-transferasi.</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni d'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. È consentito l'impiego dell'additivo nell'acqua da bere. 	19 maggio 2025

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/663 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	91,5
	TR	96,0
	ZZ	93,8
0707 00 05	AL	97,3
	EG	191,6
	TR	125,6
0709 93 10	ZZ	138,2
	MA	134,6
	TR	141,8
0805 10 20	ZZ	138,2
	EG	53,9
	IL	64,4
0805 50 10	MA	53,7
	TR	70,3
	ZZ	60,6
0808 10 80	BO	97,3
	TR	57,0
	ZZ	77,2
0808 30 90	AR	100,0
	BR	90,5
	CL	119,2
	CN	167,0
	MK	30,8
	NZ	136,3
	US	151,5
	ZA	119,9
	ZZ	114,4
	AR	112,3
CL	121,5	
NZ	212,0	
ZA	111,7	
ZM	112,8	
ZZ	134,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/664 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 21 aprile 2015

relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/1/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2015/78 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa a una missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2015/78, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sulla costituzione di un comitato dei contributori (CdC) per la missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA).
- (2) Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione degli Stati terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un CdC.
- (3) Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione dell'EUMAM RCA, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUMAM RCA, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC.
- (4) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione e mandato

È costituito un comitato dei contributori (CdC) per la missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002.

Articolo 2

Composizione

1. Il CdC è composto dai seguenti membri:
 - rappresentanti di tutti gli Stati membri,
 - rappresentanti degli Stati terzi che partecipano all'EUMAM RCA e forniscono contributi significativi.

⁽¹⁾ GUL 13 del 20.1.2015, pag. 8.

2. Anche un rappresentante della Commissione può assistere alle riunioni del CdC.

Articolo 3

Informazioni dal comandante della missione dell'Unione

Il CdC riceve informazioni dal comandante della missione dell'UE EUMAM RCA.

Articolo 4

Presidente

Il CdC è presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con il presidente del Comitato militare dell'Unione europea o un suo rappresentante.

Articolo 5

Riunioni

1. Le riunioni del CdC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

1. A norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾, le norme di sicurezza che figurano nella suddetta decisione si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GUL 274 del 15.10.2013, pag. 1).

DECISIONE (PESC) 2015/665 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 21 aprile 2015****relativa all'accettazione dei contributi degli Stati terzi alla missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/2/2015)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2015/78 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa a una missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/78, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.
- (2) A seguito di una raccomandazione del comandante della missione dell'Unione EUMAM RCA e del parere del Comitato militare dell'Unione europea relativi alle offerte di contributo della Repubblica di Moldova («Moldova») e della Georgia, tali offerte dovrebbero essere accettate.
- (3) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le offerte di contributo della Moldova e della Georgia alla missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) sono accettate e considerate significative.
2. La Moldova e la Georgia sono esentate dai contributi finanziari al bilancio dell'EUMAM RCA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 13 del 20.1.2015, pag. 8.

DECISIONE (PESC) 2015/666 DEL CONSIGLIO**del 28 aprile 2015****recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
- (2) Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/214/PESC ⁽²⁾ che proroga le misure restrittive fino al 30 aprile 2015.
- (3) In base a un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2016.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2013/184/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2016. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. RINKĒVIČS

⁽¹⁾ Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

⁽²⁾ Decisione 2014/214/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 84).

DECISIONE (UE) 2015/667 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 2015****relativa all'aiuto di stato SA.14551 (2013/C) al quale la Francia ha dato esecuzione per effetto della modifica delle condizioni di concessione degli aiuti a favore dei noleggiatori a tempo nel quadro del regime di imposta sul tonnellaggio**

[notificata con il numero C(2015) 434]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 6 novembre 2013 la Commissione ha informato la Francia della sua decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione agli aiuti concessi ai noleggiatori a tempo nell'ambito del regime di imposta sul tonnellaggio. La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale (di seguito «la decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.
- (2) Le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni e hanno risposto alle domande contenute nella decisione di avvio del procedimento mediante lettere del 28 aprile 2014, 14 maggio 2014 e 28 novembre 2014. Il 20 ottobre 2014 si è tenuta a Bruxelles una riunione con le autorità francesi.
- (3) I terzi interessati (l'associazione degli armatori francesi — *Armateurs de France* — e l'Associazione degli armatori della Comunità europea — *European Community Shipowners' Association*, ECSA) hanno presentato osservazioni entro i termini previsti a tal fine nella decisione di avvio del procedimento. Con lettera del 20 marzo 2014 la Commissione ha trasmesso dette osservazioni alle autorità francesi. La Francia ne ha preso atto mediante lettera del 28 aprile 2014.

2. CONTESTO

- (4) Il regime francese di imposta sul tonnellaggio, quale autorizzato dalla Commissione nel 2003 sulla base degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (di seguito «gli orientamenti del 1997») ⁽³⁾, non imponeva condizioni generali quanto alla bandiera delle navi facenti parte della flotta gestita dagli armatori beneficiari del regime.
- (5) L'ammissibilità al regime delle attività realizzate su navi noleggate a tempo ⁽⁴⁾ era invece soggetta a una limitazione specifica in termini di percentuale del tonnellaggio netto della flotta rappresentata da navi battenti bandiera non comunitaria. Conformemente al punto 35 della decisione C(2003) 1476 fin della Commissione, del 13 maggio 2003, che autorizza il regime francese di imposta sul tonnellaggio ⁽⁵⁾, le attività realizzate su navi noleggate a tempo e battenti bandiera di un paese terzo erano ammissibili solo fino al 75 % del tonnellaggio netto della flotta della società. Al punto 36 della stessa decisione la Commissione precisava inoltre che le navi battenti bandiera di uno Stato membro non erano soggette a tale limitazione, dal momento che la loro direzione strategica e commerciale era necessariamente effettuata a partire dal territorio di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 380 del 28.12.2013, pag. 29.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.

⁽⁴⁾ Il noleggio a tempo («*time charter*») è un contratto mediante il quale il locatore mette a disposizione, dietro corrispettivo, una nave armata, equipaggiata e dotata di un equipaggio completo per un periodo definito nel contratto di noleggio. Al conduttore spetta la gestione commerciale mentre il locatore rimane titolare della gestione nautica.

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione, del 13 maggio 2013, relativa all'aiuto di Stato n. 737/02 — Francia — Regime fiscale forfetario basato sul tonnellaggio a favore delle società di trasporto marittimo (GU C 38 del 12.2.2004, pag. 5).

- (6) In seguito all'adozione degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 2004 (di seguito «gli orientamenti del 2004») ⁽⁶⁾, la Francia, mediante legge finanziaria correttiva per il 2005 (legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005) ha introdotto una norma generale sulla bandiera e ha soppresso la norma specifica applicabile alle navi noleggiate a tempo determinato.
- (7) L'economia generale della misura è descritta nell'istruzione amministrativa 4-H-3-08 pubblicata nel *Bulletin officiel des impôts* (BOI) n. 41 dell'11 aprile 2008:

«L'articolo 47 della legge finanziaria correttiva per il 2005 (legge n. 2005-1720 del 30 dicembre 2005) ha reso conforme il regime facoltativo di imposta sul tonnellaggio previsto all'articolo 209-0 B del codice generale delle imposte ai nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi pubblicati il 17 gennaio 2004 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per beneficiare di tale regime, le società di trasporto marittimo aderenti devono ora impegnarsi a mantenere o aumentare il livello della loro flotta battente bandiera di uno Stato membro della Comunità europea durante il periodo di applicazione della misura. [...]».

- (8) Per quanto riguarda l'ammissibilità delle navi noleggiate a tempo, l'istruzione amministrativa 4-H-3-08 precisa:

«[...] la condizione di cui all'ultima frase del comma I dell'articolo 209-0 B [del codice generale delle imposte], che esclude dal regime le navi noleggiate a tempo e battenti bandiera non comunitaria se rappresentano più del 75 % del tonnellaggio della flotta in questione, è soppressa.» ⁽⁷⁾

«In tal modo, le navi commerciali noleggiate a tempo e battenti bandiera di un paese terzo sono ammissibili a beneficiare del regime di imposta sul tonnellaggio anche se rappresentano più del 75 % del tonnellaggio netto della flotta della società.

In altre parole, le navi ammissibili, noleggiate a tempo e battenti bandiera di un paese terzo, beneficiano del regime di imposta sul tonnellaggio senza restrizioni, purché rispettino l'impegno di cui sopra [...].» ⁽⁸⁾

3. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (9) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha sollevato dubbi quanto alla compatibilità della modifica del regime di imposta sul tonnellaggio del 2005 con il mercato interno.
- (10) La Commissione ha ritenuto che la soppressione della limitazione relativa all'ammissibilità delle attività effettuate su navi noleggiate a tempo e battenti bandiera di un paese terzo si configurasse come nuovo aiuto di Stato, in quanto non conforme alla decisione C(2003) 1476 fin che autorizzava il regime di imposta sul tonnellaggio della Francia e poiché non era stata notificata alla Commissione.

⁽⁶⁾ GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3. Cfr. punto 3.1, settimo comma.

⁽⁷⁾ N. 1, quarto paragrafo, dell'istruzione amministrativa 4-H-3-08.

⁽⁸⁾ N. 22, secondo e terzo paragrafo, dell'istruzione amministrativa 4-H-3-08. «L'impegno di cui sopra» è l'impegno preso dalle società di trasporto marittimo di mantenere o aumentare il livello della loro flotta battente bandiera di uno Stato membro della Comunità europea durante il periodo di applicazione della misura.

- (11) Secondo la Commissione la condizione che imponeva il mantenimento di un limite per l'ammissibilità delle attività realizzate su navi noleggiate a tempo e non battenti bandiera di uno Stato membro era giustificata alla luce degli obiettivi degli orientamenti del 1997 e del 2004.

4. OSSERVAZIONI E IMPEGNI PRESENTATI DALLA FRANCIA

- (12) In via preliminare, le autorità francesi hanno confermato che, nella sua redazione a partire dall'articolo 19 della legge finanziaria correttiva per il 2002 (legge n. 2002-1576 del 30 dicembre 2002), l'articolo 209-0 B del codice generale delle imposte (CGI) subordinava l'applicazione del regime di imposta sul tonnellaggio al rispetto di una soglia di ammissibilità massima del 75 % del tonnellaggio netto del naviglio gestito dalla società, per le navi noleggiate a tempo e battenti bandiera di un paese terzo⁽⁹⁾. Questa percentuale è stata approvata dalla Commissione al punto 35 della decisione C(2003) 1476fin⁽¹⁰⁾.
- (13) Dalle informazioni dettagliate raccolte dalla direzione francese della legislazione tributaria risulta che ogni società, in ogni anno di attuazione del regime a partire dall'anno di adesione, ha rispettato la percentuale di navi noleggiate a tempo e battenti bandiera non comunitaria rispetto alla totalità del tonnellaggio gestito della società stessa. Le società indicate nelle tabelle riepilogative trasmesse alla Commissione non costituiscono soltanto l'insieme delle società iscritte all'associazione *Armateurs de France* che hanno optato per il regime di imposta sul tonnellaggio⁽¹¹⁾, bensì anche le navi delle società armatrici che effettuano servizi di trasporto pubblico⁽¹²⁾. Il restante 15 % fa capo a società che non hanno optato per il regime di imposta sul tonnellaggio e che non aderiscono ad alcuna organizzazione di armatori (principalmente la SNCM e la CMN). Le informazioni fornite dimostrano che dall'introduzione dell'imposta sul tonnellaggio nel 2003 e fino al 2014 nessun beneficiario ha superato la soglia stabilita. Il tasso più elevato riscontrato di recente è stato del 41 %, ben al di sotto della soglia autorizzata nel 2003.
- (14) Per nessuna delle società interessate è stato riscontrato il superamento della soglia del 75 % nel corso di un anno in cui era valida l'opzione del regime di imposta sul tonnellaggio.
- (15) Inoltre, tutti gli attuali beneficiari gestiscono naviglio battente bandiera di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato SEE (di seguito «bandiera europea») in una proporzione di tonnellaggio netto almeno pari al 25 %. Dal momento che i beneficiari del regime hanno l'obbligo di mantenere o aumentare il livello della flotta battente bandiera europea, non sarà mai possibile che oltre il 75 % del tonnellaggio netto della flotta sia costituito da navi noleggiate a tempo e battenti bandiera extra-europea. Le condizioni imposte dalla decisione C(2003) 1476 fin saranno pertanto sempre rispettate.
- (16) Ciononostante, nei loro scambi con la Commissione, le autorità francesi hanno riconosciuto che la legislazione nazionale in vigore non prevede obblighi giuridici tali da garantire che le società beneficiarie che noleggiavano navi a tempo contribuiscano sempre in misura sufficiente agli obiettivi degli orientamenti del 2004. In particolare non esiste per i nuovi aderenti alcun obbligo specifico in termini di bandiera né in termini di attività marittime minime proprie.
- (17) Per correggere tale situazione, le autorità francesi si sono impegnate a fare in modo che, a partire dall'esercizio 2015⁽¹³⁾, l'opzione per il regime di imposta sul tonnellaggio sia valida solo a condizione che la società gestisca sotto bandiera europea una proporzione di tonnellaggio netto della sua flotta pari almeno al 25 %, mantenendo o aumentando tale proporzione durante il decennio di validità dell'opzione. Nel caso di un gruppo fiscale integrato, tale impegno è valutato sulla base del tonnellaggio netto totale delle società del gruppo.

5. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

5.1. Osservazioni di *Armateurs de France*

- (18) *Armateurs de France* (AdF) è un'associazione di categoria che rappresenta le società di trasporto e di servizi marittimi.

⁽⁹⁾ La terza frase del comma I dell'articolo 209-0 B del CGI precisa che le navi noleggiate a tempo battenti bandiera di un paese terzo non possono beneficiare del presente regime se rappresentano più del 75 % del tonnellaggio netto della flotta della società.

⁽¹⁰⁾ Al punto 35 della decisione C(2003) 1476fin si legge che le attività realizzate su navi noleggiate a tempo battenti bandiera di un paese terzo possono beneficiare del regime fiscale forfetario basato sul tonnellaggio soltanto se rappresentano al massimo il 75 % del tonnellaggio netto della flotta della società.

⁽¹¹⁾ Gli iscritti a *Armateurs de France* rappresentano circa l'80 % del tonnellaggio gestito dagli armatori francesi.

⁽¹²⁾ Queste società rappresentano il 5 % del tonnellaggio totale degli armatori francesi.

⁽¹³⁾ Il regime francese di imposta sul tonnellaggio di cui all'articolo 209-0 B del codice generale delle imposte è stato modificato dall'articolo 75 della seconda legge finanziaria correttiva per il 2014 (legge n. 2014-1655 del 29 dicembre 2014). La nuova condizione si applicherà alle società che faranno valere l'opzione a titolo di un esercizio chiuso a partire dal 27 novembre 2014.

- (19) AdF ricorda che inizialmente il regime francese, così come notificato, è stato approvato dalla Commissione nel 2003 sulla base degli orientamenti del 1997.
- (20) Il regime francese del 2003 prevedeva che le attività realizzate su navi noleggiate a tempo e battenti bandiera di un paese terzo fossero ammissibili a beneficiare del regime soltanto a concorrenza del 75 % del tonnellaggio netto della loro flotta. In altre parole, la percentuale delle navi noleggiate a tempo e battenti bandiera non comunitaria non doveva superare il 75 % del tonnellaggio totale gestito dalla società.
- (21) Nel 2004, successivamente alla notifica del regime da parte della Francia, gli orientamenti del 1997 sono stati sostituiti e precisati. Gli orientamenti del 2004 riprendono gli obiettivi del 1997, quali «incoraggiare l'iscrizione o la reinscrizione del naviglio nei registri degli Stati membri» oppure «mantenere e migliorare il know-how marittimo e proteggere e promuovere l'occupazione dei marittimi europei».
- (22) È proprio allo scopo di conformarsi ai nuovi orientamenti che la Francia ha deciso di sostituire la soglia del 75 % con un nuovo criterio, ovvero quello di mantenere o aumentare il livello della flotta battente bandiera di uno Stato membro. Ciò offriva maggiori garanzie ai fini della conservazione e della promozione dei posti di lavoro comunitari rispetto al limite applicabile alle navi noleggiate a tempo e battenti bandiera extra-comunitaria.
- (23) Dal momento che la normativa francese riprende il testo degli orientamenti del 2004, non si presumeva alcun tipo di incompatibilità. È stato fatto pertanto appello ai principi di certezza giuridica e di legittimo affidamento.
- (24) Tenuto conto dell'indagine formale in corso, gli aderenti a *Armateurs de France* hanno verificato il rispetto della soglia del 75 % sin dall'inizio e per tutto il periodo a partire dal 2003.
- (25) Da tale verifica, fatta anno per anno e per ogni singola società, è emerso che, rispetto al totale del tonnellaggio gestito, la percentuale delle navi noleggiate a tempo e battenti bandiera di un paese terzo non supera il limite iniziale di 75 % autorizzato nel 2003, nonostante la modifica alla legislazione francese. L'obbligo di mantenere o aumentare la flotta battente bandiera comunitaria ha portato in pratica allo stesso risultato del criterio precedente e può dunque essere di per sé considerato sufficientemente virtuoso.
- (26) I criteri attualmente previsti dalla normativa francese, in particolare quello teso a mantenere o aumentare il livello della flotta battente bandiera di uno Stato membro, rientrano a pieno titolo negli obiettivi fissati dagli orientamenti del 2004.

5.2. Osservazioni dell'Associazione degli armatori della Comunità europea (ECSA)

- (27) In primo luogo l'ECSA sottolinea che il noleggio a tempo è uno dei principali meccanismi a disposizione delle compagnie marittime. Esso permette al noleggiatore di affidare, per un periodo di tempo concordato, la gestione commerciale e operativa della nave, mentre la proprietà e gli altri aspetti della gestione della nave restano di competenza del proprietario. Le compagnie marittime godono così di una certa flessibilità che consente loro di rispondere in modo ottimale alle esigenze dei clienti e di affermare la loro posizione a livello mondiale. Grazie alla flessibilità offerta dal noleggio a tempo, le compagnie marittime europee sono riuscite a conquistare quote di mercato con una certa rapidità.
- (28) Nel settore marittimo svolgono un ruolo fondamentale i posti di lavoro a terra direttamente collegati alla gestione commerciale e operativa delle navi e, indirettamente, al mantenimento e alla capacità di attrattiva delle compagnie marittime. Negli ultimi decenni gli armatori europei hanno indubbiamente dato prova delle loro eccellenti capacità operative e di gestione. Grazie al meccanismo di noleggio delle navi, indipendentemente dalla loro bandiera, le compagnie europee hanno creato e conservato posti di lavoro e sviluppato competenze di alto livello.
- (29) L'ECSA è del parere che le modifiche apportate dalla Francia al regime di imposta sul tonnellaggio nel 2005 siano conformi agli obiettivi fissati negli orientamenti del 2004. Insistere sul ripristino formale della limitazione imposta alle navi noleggiate a tempo e battenti bandiera di un paese terzo priverebbe le compagnie marittime europee della flessibilità necessaria per rispondere in modo adeguato e ottimale alle richieste dei loro clienti e per consolidare la loro posizione sul mercato mondiale.

- (30) Se tuttavia la Commissione dovesse spingere per imporre alle compagnie marittime l'obbligo di possedere e gestire una certa percentuale di navi commerciali per poter rientrare nel regime di imposta sul tonnellaggio, l'ECSA ritiene che la Commissione dovrebbe permettere alle compagnie marittime europee di gestire fino a 10 TPL ⁽¹⁴⁾ di nave noleggiata per ogni TPL di nave posseduta o noleggiata a scafo nudo nel quadro dei regimi di imposta sul tonnellaggio. L'applicazione di questa proporzione non deve essere soggetta a criteri quali il registro comunitario.
- (31) Per concludere, gli orientamenti comunitari dovrebbero restare un quadro flessibile che permetta agli Stati membri di adottare misure adeguate per la loro flotta, in funzione delle proprie esigenze, a patto di garantire il contributo agli obiettivi degli orientamenti. L'ECSA ritiene che anche le compagnie marittime europee che gestiscono navi sulla base di contratti di noleggio a tempo raggiungano gli obiettivi in questione, siano esse battenti bandiera di uno Stato membro oppure no.

6. COMMENTI DELLA FRANCIA SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (32) Con lettera del 28 aprile 2014, la Francia ha preso atto delle osservazioni a suo favore espresse dai terzi interessati.

7. VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

7.1. Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (33) Nella decisione C(2003) 1476fin, il regime francese di imposta sul tonnellaggio è stato riconosciuto come un regime di aiuto.
- (34) La Commissione reputa ancora valide le ragioni che l'hanno portata a concludere che il regime di imposta sul tonnellaggio costituisca effettivamente un regime di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In particolare, il regime di imposta sul tonnellaggio è un regime facoltativo che deroga alle norme applicabili al calcolo dell'imposta sulle società e conferisce ad alcune imprese (di trasporto marittimo) un vantaggio economico derivante da una base imponibile ridotta che si traduce generalmente in una minore tassazione dei redditi. Poiché le società di trasporto marittimo operano in mercati altamente competitivi su scala internazionale, i vantaggi legati al regime di imposta sul tonnellaggio possono causare distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati contraenti dell'accordo SEE.
- (35) La soppressione della soglia legata all'ammissibilità delle attività realizzate su navi noleggiate a tempo e battenti bandiera di un paese terzo è una misura che si configura come un nuovo aiuto introdotto senza previa notifica alla Commissione, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Si tratta di un nuovo aiuto in quanto tale intervento non è conforme con quanto stabilito nella decisione C(2003) 1476fin che autorizza il regime francese di imposta sul tonnellaggio e non è stato notificato alla Commissione. Contrariamente a quanto afferma l'AdF ⁽¹⁵⁾, la soppressione della soglia in questione non può essere considerata una misura adeguata di modifica del regime francese di imposta sul tonnellaggio per conformarlo agli orientamenti del 2004 ⁽¹⁶⁾, dal momento che tale intervento non è compatibile con gli obiettivi degli orientamenti del 2004, come illustrato al punto 7.2 della presente decisione. Di conseguenza, la soppressione della soglia legata all'ammissibilità delle attività realizzate su navi noleggiate a tempo e battenti bandiera di un paese terzo non può far parte di un aiuto esistente ai sensi del punto 13 degli orientamenti del 2004 ⁽¹⁷⁾.

7.2. Compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE

- (36) Le condizioni di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE nel settore del trasporto marittimo sono state chiarite negli orientamenti del 2004. Di conseguenza, la compatibilità della misura oggetto della presente decisione deve essere valutata sulla base di detti orientamenti.
- (37) Gli orientamenti del 2004, così come quelli del 1997, non prevedono esplicite restrizioni quanto all'inclusione di navi noleggiate a tempo nel regime di imposta sul tonnellaggio. Ciononostante, in decisioni precedenti ⁽¹⁸⁾, la Commissione aveva concluso che i noleggiatori a tempo che beneficiavano di un regime di imposta sul

⁽¹⁴⁾ Tonnellate di portata lorda.

⁽¹⁵⁾ Cfr. considerando da 21 a 23 della presente decisione.

⁽¹⁶⁾ Cfr. punto 13 degli orientamenti del 2004.

⁽¹⁷⁾ Contrariamente al criterio che prevede di mantenere o aumentare il livello della flotta battente bandiera di uno Stato membro, introdotto per adeguarsi agli orientamenti del 2004.

⁽¹⁸⁾ Cfr. ad esempio la decisione iniziale C(2003) 1476fin e la decisione 2009/626/CE della Commissione, del 25 febbraio 2009, relativa al regime di aiuto C 2/08 (ex N 572/07) che l'Irlanda intende istituire modificando il regime di imposta sul tonnellaggio navale (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 20). Cfr. anche la decisione di avvio, considerando da 24 a 26.

tonnellaggio dovevano contribuire o all'obiettivo di iscrivere il naviglio nei registri degli Stati membri o a quello di mantenere il know-how marittimo assicurando la gestione nautica di una certa percentuale della loro flotta. Nessuna società infatti può beneficiare di un regime di imposta sul tonnellaggio senza contribuire al conseguimento dei principali obiettivi degli orientamenti del 2004.

- (38) Alla luce dei dati statistici forniti dalle autorità francesi, la Commissione constata che, nonostante le soglie applicabili alle navi noleggiate a tempo siano state abrogate nel 2005, i beneficiari del regime francese di imposta sul tonnellaggio hanno contribuito in misura sufficiente agli obiettivi di cui sopra, considerando che la percentuale di navi noleggiate a tempo e battenti bandiera non comunitaria non supera il 41 % del totale del tonnellaggio gestito dalle società beneficiarie. A questo risultato si è giunti grazie a un'alta percentuale di navi battenti bandiera europea oppure grazie alla gestione nautica di una certa percentuale della flotta (o grazie a una combinazione di entrambi i fattori).
- (39) Inoltre la Commissione osserva che, secondo le autorità francesi, tutti gli attuali beneficiari gestiscono una percentuale di tonnellaggio netto battente bandiera europea pari almeno al 25 %. La Commissione rileva altresì che i buoni risultati del settore marittimo francese in termini di utilizzo di bandiere europee sono confermati tra l'altro anche da studi esterni, ad esempio quello pubblicato nel 2014 da Oxford Economics, «*The economic value of the EU shipping industry*». Da questo studio si evince che la percentuale di flotta battente bandiera francese è ben inferiore al 25 % del tonnellaggio gestito ⁽¹⁹⁾. Dal momento che i beneficiari del regime hanno l'obbligo di mantenere o aumentare il livello della loro flotta battente bandiera europea, non è possibile che più del 75 % del tonnellaggio netto della loro flotta sia costituito da navi noleggiate a tempo e battenti bandiera non europea.
- (40) La Commissione deve tuttavia riconoscere che la legislazione francese in vigore non prevede obblighi giuridici tali da garantire che le società beneficiarie che noleggiavano navi a tempo contribuiranno sempre in misura sufficiente agli obiettivi degli orientamenti del 2004. In particolare non esiste per i nuovi aderenti alcun obbligo specifico in termini di bandiera né in termini di gestione nautica propria.
- (41) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la legislazione francese in vigore non prevede le garanzie necessarie e non può dunque essere ritenuta compatibile con gli orientamenti del 2004.
- (42) In tale contesto la Commissione prende atto dell'impegno della Francia di porre rimedio alla situazione, subordinando l'adesione al regime d'imposizione forfetario all'obbligo per la società di gestire una percentuale minima di navi battenti bandiera europea. Tale percentuale è fissata al 25 % del tonnellaggio netto della flotta a partire dall'esercizio 2015 e dovrà essere rispettata durante tutto il periodo decennale coperto dall'opzione per l'imposta sul tonnellaggio.
- (43) Questa condizione è altrettanto rigida di quella contenuta nella decisione iniziale C(2003) 1476fin che autorizza il regime francese di imposta sul tonnellaggio. Tenuto conto degli obiettivi degli orientamenti del 2004, in particolare della necessità per i beneficiari di contribuire o all'obiettivo di iscrivere il naviglio nei registri degli Stati membri o a quello di mantenere il know-how marittimo assicurando la gestione nautica di una certa percentuale della loro flotta, la Commissione ritiene che l'impegno della Francia sia adeguato. In virtù di questo impegno infatti, i nuovi aderenti al regime di imposta sul tonnellaggio contribuiranno anche all'obiettivo di iscrivere il naviglio nei registri degli Stati membri.

7.3. Conclusione

- (44) La Commissione osserva che, nel 2005, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Francia ha illegalmente attuato la modifica della legislazione francese relativa all'imposta sul tonnellaggio per quanto riguarda le navi noleggiate a tempo.
- (45) Tale modifica, che non impone alcun obbligo giuridico quanto alla bandiera della flotta né in termini di attività marittime minime proprie, non è compatibile con il TFUE nella misura in cui non garantisce che i nuovi aderenti al regime di imposta sul tonnellaggio contribuiscano in modo sufficiente agli obiettivi degli orientamenti del 2004.
- (46) Come concordato con le autorità francesi, occorre adeguare la normativa esistente per garantire che in futuro soltanto le società con un tonnellaggio netto battente bandiera europea almeno del 25 % possano aderire al regime di imposta sul tonnellaggio. In tal modo, i beneficiari del regime di imposta sul tonnellaggio contribuiranno agli obiettivi degli orientamenti del 2004 anche se l'insieme del loro naviglio è noleggiato a tempo.

⁽¹⁹⁾ Cfr. ad esempio i grafici 2.3d e 2.4b dello studio (<http://www.oxfordeconomics.com/my-oxford/projects/272456>).

- (47) Dal momento che tutti gli attuali beneficiari rispettano già la soglia suindicata e ottemperano all'obbligo di mantenere o aumentare la percentuale della flotta battente bandiera europea, non è più necessario chiedere la restituzione degli aiuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del regime di imposta sul tonnellaggio attuata illegalmente dalla Francia nel 2005, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è incompatibile con il mercato interno per quanto riguarda le norme applicabili alle navi noleggiate a tempo.

Articolo 2

Conformemente all'impegno che ha sottoscritto, la Francia modifica la legislazione applicabile al regime di imposta sul tonnellaggio a decorrere dall'esercizio 2015, per fare in modo che, al momento dell'adesione al regime di imposta sul tonnellaggio, almeno il 25 % della flotta dei beneficiari batta bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato contraente dell'accordo SEE e che tale quota sia successivamente mantenuta o aumentata.

Articolo 3

Una volta adottate le modifiche di cui all'articolo 2, la Francia informa la Commissione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2015

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/668 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2015****che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2015) 2595]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009, la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento concesso in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 2, lettera c), del suddetto regolamento sia, in seno all'organismo, il soggetto giuridico pertinente cui si applicano le disposizioni del predetto regolamento. In caso contrario, la Commissione adotta una decisione di modifica del riconoscimento.
- (2) La decisione n. 2007/421/CE della Commissione ⁽²⁾ si riferisce agli organismi riconosciuti dagli Stati membri in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevedendo che il direttore generale per l'energia e i trasporti pubblici, entro il 1° luglio di ogni anno, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti a norma della direttiva 94/57/CE.
- (3) L'elenco più aggiornato delle organizzazioni riconosciute sulla base della direttiva 94/57/CE è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ nel 2007.
- (4) I riconoscimenti del Lloyd's Register of Shipping (LR), del Registro navale coreano (KR), del Nippon kaiji kyokai (NK) e del Registro Italiano Navale (RINA) sono stati concessi a norma della direttiva 94/57/CE.
- (5) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, gli organismi che il 17 giugno 2009 avevano ottenuto il riconoscimento in conformità alla direttiva 94/57/CE conservano il loro riconoscimento.
- (6) Nel caso del Korean Register of Shipping (KR), il pertinente soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto è stato ridenominato «KR (Korean Register)».
- (7) Nel caso del Nippon kaiji kyokai (NK), il pertinente soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ha cambiato il suo status giuridico a norma della legislazione giapponese da «foundation» («fondazione») a «general incorporated foundation». In quanto tale, il nome completo del soggetto al quale dovrebbe essere concesso il riconoscimento è «Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)».
- (8) Nel caso del Lloyd's Register of Shipping (LR), l'organismo riconosciuto originariamente è stato dapprima ridenominato Lloyd's Register e successivamente Lloyd's Register Group Limited a seguito della sua conversione da società registrata a norma dell'*Industrial & Provident Societies Act* del Regno Unito del 1965, modificato, a società registrata a norma del *Companies Act* del Regno Unito del 2006. In quanto tale, la nuova denominazione del soggetto al quale dovrebbe essere concesso il riconoscimento è «Lloyd's Register Group LTD (LR)».

⁽¹⁾ GUL 131 del 28.5.2009, pag. 11.⁽²⁾ Decisione della Commissione 2007/421/CE, del 14 giugno 2007, recante abrogazione della decisione 96/587/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio (GUL 157 del 19.6.2007, pag. 18).⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 94/57/CE, del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GUL 319 del 12.12.1994, pag. 20).⁽⁴⁾ GUC 135 del 19.6.2007, pag. 4.

- (9) Nel caso del Registro Italiano Navale (RINA), tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 391/2009 sono state trasferite dal Registro Italiano Navale a RINA SpA, società interamente controllata da RINA, e successivamente alla società Rina Services SpA, che è una società interamente controllata da RINA S.p.A. Di conseguenza «Rina Services S.p.A.» è il pertinente soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto e al quale dovrebbe essere concesso il riconoscimento.
- (10) Le modifiche dell'identità dei pertinenti soggetti giuridici capogruppo citati non incidono sulla capacità delle rispettive organizzazioni di soddisfare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 391/2009.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il titolare del riconoscimento concesso in precedenza al Korean Register of Shipping (KR) è, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, il «KR (Korean Register)», soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 2

Il titolare del riconoscimento concesso in precedenza al Lloyd's Register of Shipping (LR) è, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, il «Lloyd's Register Group LTD (LR)», soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 3

Il titolare del riconoscimento concesso in precedenza al Nippon Kaiji Kyokai (NK) è, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, il «Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)», soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 4

Il titolare del riconoscimento concesso in precedenza al Registro Italiano Navale (RINA) è, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la «RINA Services S.p.A.», soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

DECISIONE (UE) 2015/669 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2015****che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2015) 2596]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2007/421/CE della Commissione ⁽²⁾, entro il 1° luglio di ogni anno il direttore generale per l'Energia e i trasporti pubblica, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) La direttiva 94/57/CE è stata rifiuta in due diversi atti comunitari, vale a dire la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 391/2009. Tale regolamento contiene disposizioni concernenti la redazione e l'aggiornamento dell'elenco degli organismi riconosciuti.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 391/2009, la Commissione redige e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti gli organismi riconosciuti ai sensi di tale articolo. Tale elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) La decisione 2007/421/CE è divenuta obsoleta ed è pertanto opportuno abrogarla. Nel contempo dovrebbe essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/421/CE è abrogata.

*Articolo 2*Entro il 31 agosto 2015 il direttore generale per la Mobilità e i trasporti pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco di tutti gli organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009, che all'occorrenza sarà aggiornato in modo da tener conto dei cambiamenti apportati ai soggetti giuridici inclusi in detto elenco.*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione⁽¹⁾ GUL 131 del 28.5.2009, pag. 11.⁽²⁾ Decisione 2007/421/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, recante abrogazione della decisione 96/587/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio (GUL 157 del 19.6.2007, pag. 18).⁽³⁾ Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GUL 319 del 12.12.1994, pag. 20).⁽⁴⁾ Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GUL 131 del 28.5.2009, pag. 47).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/670 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2015****relativa alla conformità dei tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013***[notificata con il numero C(2015) 2635]***(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, estone, greca, inglese, croata, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione ⁽²⁾ istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽⁵⁾ fissa gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica, per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 la Commissione valuta i tassi unitari del 2015 per le zone di tariffazione presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° giugno 2014, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (4) La Commissione ha effettuato la sua valutazione relativa ai tassi unitari con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, e dell'Ufficio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari fornite dagli Stati membri entro il 1° giugno 2014, nonché le informazioni pertinenti presentate come parte dei piani di prestazione. La valutazione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari per il 2015 per i servizi di rotta, tenutasi il 25 e 26 giugno 2014 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni da parte degli Stati membri per i tassi unitari a seguito di contatti successivi tra la Commissione, l'organo di valutazione delle prestazioni e gli Stati membri interessati. Inoltre, la valutazione dei tassi unitari per il 2015 è stata redatta sulla base della relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni relativa ai piani di prestazione per il secondo periodo di riferimento, che è stata presentata alla Commissione il 7 ottobre 2014 e successivamente aggiornata il 15 dicembre 2014.
- (5) Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari per il 2015 per le zone tariffarie presentati da

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GUL 128 del 9.5.2013, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (GUL 196 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GUL 71 del 12.3.2014, pag. 20).

Regno Unito, Irlanda, Bulgaria, Romaniaa, Cipro, Grecia, Malta, Croazia, Repubblica ceca, Slovenia, Ungheria, Polonia, Lituania, Danimarca, Svezia, Estonia, Finlandia, Lettonia, Portogallo e Spagna sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

- (6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione.
- (7) La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lascia impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.
- (8) Dato che i piani di prestazione per il secondo periodo di riferimento non sono stati adottati prima del 1° novembre 2014, si ricorda che, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 391/2013, gli Stati membri sono tenuti a ricalcolare i tassi unitari per le zone tariffarie per il 2015, all'occorrenza sulla base dei piani di prestazione finali adottati, e ad applicare tali tassi ricalcolati quanto prima possibile nel corso del 2015, nonché a riportare qualsiasi differenza dovuta all'applicazione temporanea dei tassi unitari di cui alla presente decisione nel calcolo dei tassi unitari per il 2016.
- (9) Il comitato per il cielo unico non ha espresso un parere. È stato ritenuto necessario un atto di esecuzione e il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di appello,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

ALLEGATO

	Zona tariffaria:	Tassi unitari di rotta per il 2015 in valuta nazionale ⁽¹⁾ (codice ISO)
1	Bulgaria	60,40 BGN
2	Croazia	351,00 HRK
3	Cipro	36,91 EUR
4	Repubblica ceca	1 204,05 CZK
5	Danimarca	471,12 DKK
6	Estonia	31,10 EUR
7	Finlandia	56,23 EUR
8	Grecia	38,38 EUR
9	Ungheria	11 197,73 HUF
10	Irlanda	29,60 EUR
11	Lettonia	27,58 EUR
12	Lituania	46,82 EUR
13	Malta	22,33 EUR
14	Polonia	143,89 PLN
15	Portogallo — Lisbona	37,13 EUR
16	Romania	164,60 RON
17	Slovenia	68,36 EUR
18	Spagna Canarie	58,36 EUR
19	Spagna continentale	71,69 EUR
20	Svezia	609,06 SEK
21	Regno Unito	73,11 GBP

⁽¹⁾ I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 e applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del 16 dicembre 2014

che adotta il suo regolamento interno e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati [2015/671]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 434,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 435, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 438, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati, che figurano, rispettivamente, negli allegati I e II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito dagli articoli 434 e 436 dell'accordo.
2. Come stabilito dall'articolo 435, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Repubblica di Moldova, dall'altra. La composizione del Consiglio di associazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale.
3. Come stabilito dall'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo, e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni vincolanti per le parti. Il Consiglio di associazione adotta le misure opportune per l'attuazione delle sue decisioni, se necessario anche conferendo a organi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne. Il Consiglio di associazione può delegare i propri poteri al Comitato di associazione.
4. Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 461 dell'accordo.

*Articolo 2***Presidenza**

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Consiglio di associazione. Il periodo iniziale decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 3***Riunioni**

1. Il Consiglio di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo comune accordo delle parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo se altrimenti deciso dalle parti, il Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
2. La data di ciascuna sessione del Consiglio di associazione è concordata dalle parti.
3. Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di associazione, entro 30 giorni di calendario prima della data della riunione.

*Articolo 4***Rappresentanza**

1. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare se impossibilitati a partecipare ad una riunione. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente del Consiglio di associazione il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale il membro sarà rappresentato.
2. Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

*Articolo 5***Delegazioni**

1. I membri del Consiglio di associazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del Consiglio di associazione è informato, tramite il segretariato del Consiglio di associazione, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
2. Il Consiglio di associazione può, previo consenso delle parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

*Articolo 6***Segretariato**

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della Repubblica di Moldova svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione.

*Articolo 7***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al Consiglio di associazione è inviata al segretario dell'Unione o della Repubblica di Moldova, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2. I segretari del Consiglio di associazione provvedono affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, distribuita ai membri del Consiglio di associazione.
3. La corrispondenza così distribuita è inviata, se del caso, al segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla missione della Repubblica di Moldova presso l'Unione europea.
4. Le comunicazioni del presidente sono inviate ai destinatari dai segretari a nome del presidente. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio di associazione secondo quanto previsto al paragrafo 3.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al Consiglio di associazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente del Consiglio di associazione redige per ciascuna riunione del Consiglio di associazione un ordine del giorno provvisorio, che è trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno entro 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.

2. Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
3. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale

1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) la documentazione presentata al Consiglio di associazione;
 - b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione; e
 - c) le questioni concordate dalle parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.
3. Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Il Consiglio di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa, tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il Consiglio di associazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il Consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di associazione ai suoi membri a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale i membri sono tenuti a comunicare le eventuali riserve o proposte di modifica. Il presidente può abbreviare il termine precedentemente indicato in funzione delle esigenze di un caso specifico, in consultazione con le parti.
3. Gli atti del Consiglio di associazione, ai sensi dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo, recano rispettivamente il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari del Consiglio di associazione. Tali decisioni e raccomandazioni sono trasmesse a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
4. Ciascuna decisione del Consiglio di associazione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

Articolo 12

Lingue

1. Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Salvo se deciso altrimenti, il Consiglio di associazione basa le sue delibere sulla documentazione redatta in tali lingue.

*Articolo 13***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione di documenti, sono a carico dell'Unione. Nel caso in cui la Repubblica di Moldova richieda l'interpretazione o la traduzione da e in lingue diverse da quelle di cui all'articolo 12, le relative spese sono a carico della Repubblica di Moldova.
3. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

*Articolo 14***Comitato di associazione**

1. Conformemente all'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.
2. Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo, in generale. Il Comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo. Il Comitato di associazione sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione. A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione il potere di adottare decisioni.
3. Il Comitato di associazione adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali è stato autorizzato in forza dell'accordo.
4. Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di Comitato di associazione, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. La consultazione può proseguire in sede di Consiglio di associazione con il consenso delle parti.

*Articolo 15***Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE E DEI SOTTOCOMITATI

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il Consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal Consiglio di associazione. A norma dell'articolo 438, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.
2. Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Il Comitato di associazione esamina qualsiasi questione che viene a esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il Comitato di associazione sottopone al Consiglio di associazione proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni per la relativa adozione.
3. Come disposto all'articolo 437, paragrafo 2, dell'accordo, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, di norma a livello di alti funzionari, che sono competenti per le questioni specifiche da affrontare in una data riunione.
4. A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, quando il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo («il Comitato di associazione nella formazione Commercio») svolge i compiti a esso assegnati a norma del titolo V dell'accordo, è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Repubblica di Moldova che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del Comitato di associazione nella formazione Commercio a norma dell'articolo 2 del presente regolamento interno. Alle riunioni parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.
5. Come disposto dall'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione.
6. Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 461 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del Comitato di associazione. Il periodo iniziale decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Fatti salvi altri accordi delle parti, il Comitato di associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del Comitato di associazione.
2. Ciascuna riunione del Comitato di associazione è convocata dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del Comitato di associazione entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3. Il Comitato di associazione nella formazione Commercio si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del Comitato di associazione nella formazione Commercio in un luogo, a una data e con i mezzi convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del Comitato di associazione nella formazione Commercio entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
4. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del Comitato di associazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di associazione.
5. A titolo di eccezione e previo consenso delle parti, le riunioni del Consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del Comitato di associazione, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1. Un funzionario dell'Unione e un funzionario della Repubblica di Moldova svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Comitato di associazione ed eseguono i compiti di segreteria in maniera congiunta, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica di Moldova, competenti per gli scambi e le questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Comitato di associazione nella formazione Commercio.

Articolo 6

Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al Comitato di associazione è inviata al segretario di una parte, che a sua volta informerà l'altro segretario.
2. Il segretariato del Comitato di associazione provvede affinché la corrispondenza indirizzata al Comitato di associazione sia trasmessa al presidente del Comitato di associazione e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 7.
3. La corrispondenza del presidente è inviata alle parti dal segretariato, a nome del presidente. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, come previsto all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari del Comitato di associazione.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica di Moldova.
4. Il segretario della Repubblica di Moldova distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della Repubblica di Moldova e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del Comitato di associazione non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al Comitato di associazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del Comitato di associazione redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del Comitato di associazione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del Comitato di associazione ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. Il Comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
4. Il presidente della riunione del Comitato di associazione, previo consenso dell'altra parte, può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Il presidente della riunione del Comitato di associazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 in considerazione di particolari circostanze.

*Articolo 10***Verbale e conclusioni operative**

1. Il progetto di verbale di ogni riunione del Comitato di associazione è redatto congiuntamente dai segretari del Comitato di associazione.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
 - b) la documentazione presentata al Comitato di associazione;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal Comitato di associazione; e
 - d) le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al Comitato di associazione per approvazione. Il Comitato di associazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa, detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del Comitato di associazione nella formazione Commercio è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del Comitato di associazione della parte che detiene la presidenza del Comitato di associazione e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il Comitato di associazione adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del Comitato di associazione. A tal fine, il Comitato di associazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

*Articolo 11***Decisioni e raccomandazioni**

1. Il Comitato di associazione adotta decisioni in casi specifici in cui l'accordo conferisce a esso il potere di adottare decisioni o laddove tale potere sia stato a esso delegato dal Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione formula inoltre raccomandazioni. Le decisioni sono adottate e le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del Comitato di associazione e autenticata dai segretari del Comitato di associazione.
2. Il Comitato di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta è distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari, in consultazione con le parti. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.
3. Gli atti del Comitato di associazione recano, rispettivamente, il titolo «decisione» o «raccomandazione». Ciascuna decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto.
4. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti.
5. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Comitato di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

*Articolo 12***Relazioni**

Il Comitato di associazione riferisce al Consiglio di associazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di associazione.

*Articolo 13***Lingue**

1. Le lingue ufficiali del Comitato di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Le lingue di lavoro del Comitato di associazione sono l'inglese e il rumeno. Salvo diverso accordo, il Comitato di associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in tali lingue.

*Articolo 14***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato di associazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e di traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e rumeno di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

4. Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione, le spese sono a carico dell'Unione.

*Articolo 15***Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 438, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 16***Sottocomitati, comitati od organi speciali**

1. Conformemente all'articolo 439, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Comitato di associazione può decidere di istituire sottocomitati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, diversi da quelli previsti nell'accordo, che assistono il Comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati e definirne o modificarne il regolamento interno. Salvo altrimenti deciso, tali sottocomitati operano sotto l'autorità del Comitato di associazione, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.
2. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato di cui al paragrafo 1.
3. Le riunioni dei sottocomitati possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o nella Repubblica di Moldova o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati devono agire come una piattaforma per monitorare progressi di ravvicinamento in settori specifici, per condurre dibattiti su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.
4. Il segretariato del Comitato di associazione riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali.
5. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato dalle parti in sede di Consiglio di associazione, i sottocomitati, i comitati o gli organi speciali hanno solo il potere di formulare raccomandazioni al Comitato di associazione.

Articolo 17

Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al Comitato di associazione nella formazione Commercio, salvo altrimenti previsto.

DECISIONE N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
del 16 dicembre 2014
relativa all'istituzione di due sottocomitati [2015/672]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 439,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 439, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.
- (3) Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo è opportuno istituire due sottocomitati.
- (4) Previo accordo delle parti, dovrebbe essere possibile modificare l'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento interno dei sottocomitati figuranti nell'allegato è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del Comitato di associazione e dei sottocomitati adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova.

Articolo 3

Previo accordo delle parti, può essere modificato l'elenco dei sottocomitati di cui all'allegato e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati figurante nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per il Consiglio di associazione
Il presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.

*ALLEGATO***Elenco dei sottocomitati**

- 1) Sottocomitato per la libertà, la sicurezza e la giustizia
 - 2) Sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori
-

DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA**del 16 dicembre 2014****relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/673]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 436, paragrafo 3, e l'articolo 438, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione deve riunirsi in una configurazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (5) Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107 del 27 aprile 2015)

Nella pagina di copertina, nel sommario e a pagina 75, nel titolo e nella data della firma, la data di adozione è modificata come segue:

anziché: «23 aprile 2015»,

leggi: «24 aprile 2015».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006, rettificata dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 45 del 15 febbraio 2007)

Alla pagina 20 della GU L 371 del 27.12.2006, articolo 17, paragrafo 4, seconda frase e alla pagina 16 della GU L 45 del 15.2.2007, articolo 17, paragrafo 4, secondo comma:

anziché: «Per i programmi operativi in cui il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza l'autorità di audit analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.»,

leggi: «Per i programmi operativi in cui il tasso di errore proiettato è superiore alla soglia di rilevanza, l'autorità di audit analizza il significato del tasso d'errore stesso e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.».

Rettifica del regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 5 aprile 2012)

A pagina 42, all'appendice VII dell'allegato VI, parte ARA, la prima pagina del certificato per gli esaminatori aeromedici (AME) è sostituita dalla seguente:

«Appendice VII dell'allegato VI, parte ARA

CERTIFICATO PER GLI ESAMINATORI AEROMEDICI (AME)

**Unione europea (*)
Autorità competente**

CERTIFICATO DI ESAMINATORE AEROMEDICO

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica che

[NOME DELL'ESAMINATORE AEROMEDICO]

[INDIRIZZO DELL'ESAMINATORE AEROMEDICO]

è un esaminatore aeromedico

CONDIZIONI:

- 1) il presente certificato è limitato ai privilegi specificati nell'allegato al presente certificato di AME;
- 2) il presente certificato richiede la conformità alle norme attuative e alle procedure precisate nella parte MED;
- 3) il presente certificato rimane valido per un periodo di tre anni fino al [xx/yy/yyyy (**)], fatta salva la conformità ai requisiti della parte MED, a meno che venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data di rilascio: xx/yy/yyyy

Firma: [Autorità competente]

(*) Cancellare "Unione europea" per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea.

(**) Data di scadenza: giorno/mese/anno.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT